

***COMUNE DI SULMONA***  
***PROVINCIA DI L'AQUILA***

**Regolamento per interventi e prestazioni sociali e determinazione della misura e dei costi in relazione alla situazione economica dei richiedenti**

*Approvato con deliberazione del C. C. n. 49 DEL 10 LUGLIO 2002*

*Divenuto esecutivo il 14 AGOSTO 2002 ai sensi dell'articolo 134, 1° comma  
TU n° 267 del 18/8/2000*

## **Art.1**

### **Oggetto del Regolamento**

- Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Sulmona esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 13 del T.U. n. 267 del 18/8/2000, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

- *Si* applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. del 18 maggio 2001,

## **Art. 2**

### **Interventi e prestazioni**

In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe, nei limiti delle disponibilità di bilancio e là, dove non esistessero interventi da parte di altre istituzioni pubbliche, dei costi dei seguenti servizi a domanda individuale:

- a) Contributo economico a famiglie in stato di bisogno
- b) Interventi per portatori di handicap
- c) Assistenza domiciliare
- d) Soddifacimento esigenze abitative
- e) Funzioni assistenziali
- f) Assistenza scolastica agli alunni indigenti
- g) Testi scolastici
- h) Mensa scolastica
- i) Soggiorni climatici per anziani
- j) Pasto anziani a domicilio
- k) Servizio lavanderia e stireria per anziani
- l) Quote per rette anziani in case di riposo
- m) Quote rette in istituti per minori portatori di handicap
- n) Asilo nido e servizi socio educativi

## **Art.3**

### **Criteri per la determinazione della situazione economica**

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione socioassistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

<b>SCALA DI EQUIVALENZA</b>	
Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
<b>ULTERIORI MAGGIORAZIONI</b>	
Per ogni ulteriore componente	0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore	0,2
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui alla legge 5/02/1992 n° 104 o di invalidità superiore al 66%	0,5
Maggiorazione per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente (indicatore ISEE)

#### **Art.4**

##### **Definizione di reddito**

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

#### **Art. 5**

##### **Definizione di patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

- fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte de nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione.

**0-**Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di immobili, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di **€5 1.645,70**. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione (D.P.C.M. del 18 maggio 2001)

b) Patrimonio mobiliare:

- L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare il valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare approssimato per difetto alle decine di milioni.

- tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a **€15.493,71** Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 4.

## .Art. 6

### Minimo vitale e soglia dei disagi

#### 1) Minimo vitale

- Per “*minimo vitale*” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
- Il Comune di SULMONA assume, quale valore economico del “*minimo vitale*” per un individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l’importo annuo lordo di €4.906,34 corrispondente all’incirca all’importo annuo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S. da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT relativo al costo della vita.

N° persone	Scala di equivalenza	reddito minimo vitale
<b>1</b>	1	<b>4.906,34</b>
<b>2</b>	1,57	<b>7.702,95</b>
<b>3</b>	2,04	<b>10.008,93</b>
<b>4</b>	2,46	<b>12.069,60</b>
<b>5</b>	2,85	<b>13.983,07</b>
Per ogni ulteriore componente maggiorazione di 0,35		0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori c un solo genitore		0,2
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui alla legge 5/02/1992, n.104 o di invalidità superiore al 66%		0,5
Maggiorazione per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa		0,2

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E. inferiore o uguale al minimo vitale, pertanto, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell’accesso alla prestazione (es. esenzioni ticket) o nell’esenzione totale dal pagamento della tariffa, a seconda della tipologia degli interventi ai servizi.

#### 2) Soglia di disagio

Per “*soglia del disagio*” si vuole intendere la condizione economica al di sotto della quale un individuo può cominciare a trovarsi in condizioni di difficoltà, fino al raggiungimento del minimo vitale.

Il Comune di Sulmona individua come soglia di disagio, con riferimento a nucleo familiare composto di un solo individuo, il reddito annuo lordo di € 7.230,4

N° persone	Scala di equivalenza	Reddito minimo soglia di disagio
1	1	7.230,4
2	1,57	11.351,72
3	2,04	14.750,01
4	2,46	17.786,78
5	2,85	20.606,63
Per ogni ulteriore componente maggiorazione di 0,35		0,35
In ogni caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore		0,2
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui alla legge 5/2/1992 n.104 o di invalidità superiore al 66%		0,5
Maggiorazione per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa		0,2

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISE inferiore o uguale alla soglia del disagio, ma superiore al minimo vitale, pertanto, è riconosciuta la riduzione della tariffa prevista per i servizi attivati dal Comune in campo socio-assistenziale, nei termini di cui al prospetto allegato al presente regolamento

## Art.7

### Caratteristiche degli interventi

Il Comune di SULMONA attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il **“sussidio”** teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'elargizione di somme di danaro per un periodo di tempo limitato;
- b) **“l'ausilio finanziario”** - teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) **“l'attribuzione di vantaggi economici”** tesa al superamento delle situazioni di cm sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui dispone il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

## Art. 8

### Inserimenti socio-lavorativi

#### a) Tipologia dell' intervento

Il Comune di Sulmona, nell'ambito degli interventi di aiuto a persone in difficoltà, promuove progetti di inserimento lavorativo indirizzati a cittadini in situazioni di disagio individuale diverse, che vanno dalle forme di disadattamento sociale, alle condizioni di handicap psicofisico. L'iniziativa ha, tra le sue finalità principali, il raggiungimento della massima integrazione sociale e valorizzazione dei soggetti interessati.

Il rapporto tra la persona inserita e il Comune si colloca nel quadro degli interventi di assistenza sociale ed è finalizzato alla promozione dell'autonomia, alla realizzazione dell'integrazione sociale e all'aiuto personale (vedasi anche artt. 5 - 8 e 9 Legge quadro 104/92).

Annualmente, il Comune stabilisce il numero delle borse lavoro attivabili e il conseguente onere a proprio carico.

#### b) Destinatari

L'inserimento lavorativo è rivolto a cittadini in condizioni psicofisiche e/o sociali di non autosufficienza individuati dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune.

#### c) Natura del progetti

Il rapporto tra Comune e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli interventi di Assistenza Sociale. Detto rapporto non determina quindi vincoli per il Comune e non potrà dare adito ad alcuna rivendicazione di assunzione da parte dei soggetti inseriti. Il Comune, oltre a stabilire il numero delle borse lavoro attivabili, promuove convenzioni con le Aziende o gli Enti disposti a promuovere tali inserimenti.

#### d) Tempo e durata dei progetti

L'inserimento lavorativo di ciascun soggetto avrà una durata di mesi 3, anche non continuativi, salvo casi per i quali gli operatori dei servizi ritengano opportuno prolungare tale periodo.

La data di inizio e la data di termine dei singoli inserimenti, saranno concordati, dagli operatori che seguono il progetto, con gli interessati e con i Settori comunali presso cui si intende svolgere l'inserimento, nel caso si tratti di progetti che si svolgono nell'ambito del Comune, o con le Aziende o Enti convenzionati, nel caso di inserimenti esterni.

#### e) Assicurazione

I soggetti inseriti sono coperti da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi da parte del Comune o da parte delle Aziende o Enti presso cui si svolge l'inserimento durante tutto il periodo della sua durata.

f) Luogo dell'inserimento

L'esperienza dell'inserimento lavorativo si svolgerà presso servizi comunali (scuole comunali e statali, servizi esterni vari, etc...) o presso Aziende e Enti convenzionati.

L'individuazione del luogo di lavoro verrà effettuata sulla base della valutazione delle condizioni psicofisiche ed attitudinali di ciascun soggetto, in stretta collaborazione tra il tutor del Comune e gli operatori dei Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda S.L. di Avezzano-Sulmona e in base alla disponibilità dei Dirigenti dei vari Settori del Comune.

g) Orario di lavoro e borsa lavoro

Il numero delle ore di attività e i giorni della settimana sono fissati nell'ambito di ciascun progetto elaborato dagli operatori sociali. Il compenso orario, stabilito dalla Giunta Comunale, sarà corrisposto sulla base delle effettive presenze rilevate attraverso la compilazione di fogli di presenza.

h) Assenze

Le eventuali assenze devono essere segnalate, dai diretti interessati e/o dagli impiegati dei Servizi o Aziende e Enti in cui avvengono gli inserimenti, al referente del progetto.

i) Referenti dei progetti

Il Settore Servizi Sociali individua, nell'ambito dei propri operatori, le figure che assumono la figura di "tutor" per la gestione e l'organizzazione degli inserimenti all'interno del Comune o presso Aziende e Enti convenzionati.

Il lavoro del tutor si articola in:

1. Attività interne all'Ente accogliente:

- valutazione e scelta degli Uffici, Servizi, Aziende o Enti nei quali inserire le persone disabili;
- colloqui con il personale dei luoghi di lavoro accoglienti per definire in particolare le modalità di inserimento, riferimento interno, verifica periodica dell'inserimento, colloqui con le persone interessate;

2. Attività esterne:

- rapporti con gli altri operatori sociali dei servizi socio-sanitari dell'Azienda Sanitaria, sia durante la fase iniziale dell'inserimento, sia per le successive verifiche periodiche;
- segnalazione e aiuto al contenimento in periodi di emergenza per i disabili inseriti.

## **Art. 9**

### **Destinatari**

- Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui agli articoli precedenti, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Sulmona
- Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 6, n. 1
- La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.
- Le prestazioni di carattere economico non potranno essere attivate a favore di cittadini per i quali sono in corso procedimenti penali per usura e ricettazione.

## **Art. 10**

### **Modalità di presentazione della domanda**

- La domanda, conforme al modello in allegato A va presentata corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.
- Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con DPCM 18/5/2001 opportunamente adeguato alle prescrizioni del presente regolamento
- Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.
- Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
- In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

**Art.11**  
**Istruttoria della domanda**

- La domanda di aiuto economico per il “*minimo vitale* “ è istruita con precedenza sulle altre domande dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni
- Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.
- Comunque, qualora il tenore effettivo di vita emergente dagli accertamenti così eseguiti dal Servizio Sociale, anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale, sia in contrasto con una definizione di stato di indigenza, l'intervento di aiuto economico non viene attivato.
- L'Assistente Sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige una proposta di intervento che è sottoposta all'approvazione del competente Dirigente
- Nella formulazione della proposta terrà conto anche di eventuali documentate spese socio -sanitarie e di gestione dell'alloggio.
- La proposta di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 7.
- Per casi di indigenza particolarmente gravi,il“*sussidio*”o” *l'ausilio finanziario*” possono essere integrati anche dall'attribuzione di “*vantaggi economici*”.
- Sono disposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese secondo tempi e modalità che dovranno essere indicate dai funzionari responsabili

**Art. 12**  
**Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

**Art. 13**  
**Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti**

Il Comune, sulla base del progetto di **intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio**, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

**Il sussidio**, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a €258 mensili.

( di cui €129,00 in buono spesa ) e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque **non potrà mai essere superiore alla differenza** tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

**L'ausilio finanziario** avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a €310 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore a! minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

**L'attribuzione di vantaggi economici** ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o convenzionate e nella consegna di alimenti crudi.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dirigenziale.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o a rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

**Art. 14**  
**Assistenza domiciliare**

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali .

Il servizio è rivolto:

1. ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza, anche temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
2. a persone in condizioni di non autosufficienza che versano in particolare stato di necessità.

**Art. 15**  
**Finalità del servizio di Assistenza domiciliare**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

**Art.16**  
**Caratteristiche del servizio di Assistenza domiciliare**

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc...)
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell' assistito.

**Art.17**  
**Ammissione al servizio di Assistenza domiciliare**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare,così come definita dal presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

**Art.18**  
**Criteri di ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall' Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- autonomia funzionale;
- risorse familiari;
- condizioni economiche dell'interessato;
- condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.



#### **Art. 19**

##### **Partecipazione al costo del servizio**

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano al costo del servizio nei termini previsti dall'allegato prospetto sulla tipologia dei servizi, allegata al presente regolamento

La valutazione della condizione economica, individuata seconda le modalità di cui al presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Il contributo è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio

Nel caso in cui il servizio venisse erogato per il tramite dell'ASL e non fosse possibile determinare all'atto della domanda il costo effettivo, i servizi sociali del Comune determineranno a consuntivo il costo reale ed opereranno nei confronti degli utenti gli opportuni conguagli

#### **Art. 20**

##### **Parenti tenuti agli alimenti**

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.12.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito e il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, i parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento, rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

#### **Art. 21**

##### **Retta per anziani in strutture protette**

- Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, limitatamente alla quota sociale, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con il presente regolamento
- L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.
- L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

#### **Art. 22**

##### **Domanda ed istruttoria per integrazione della retta**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli.

Il nucleo familiare convenzionale ristretto è composto dal coniuge, nonché da tutti coloro che, anche non legati da vincoli di parentela, risultino a carico loro o dell'utente ai fini Irpef. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale o di divorzio.

I nuclei familiari dei figli, considerati ai fini della quantificazione dell'eventuale intervento integrativo, sono quelli di cui fanno parte i figli, gli eventuali generi e nuore ed i relativi familiari a carico ai fini Irpef.

Non fanno parte del nucleo familiare dei figli generi e nuore nel caso in cui sussista atto di separazione legale o di divorzio, nonché generi e nuore vedovi dei figli dell'utente.

**Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito non superiore al 20% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.**

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune prima dell'ammissione alla struttura protetta.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti, che, inoltre, con l'intervento delle persone tenute agli alimenti

#### **Art.23 Retta a carico dell'anziano**

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

1. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti. economici di qualsiasi natura in godimento;
2. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc...) facendo salva una franchigia di €5.164,57, detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, dovrà essere utilizzata dagli eredi a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
3. il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile,
4. i beni mobili

#### **Art. 24 Recupero del credito**

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a €5.164,57,
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati), dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

#### **Art. 25 Concorso dei parenti obbligati**

Ai parenti tenuti agli alimenti, si applicano i principi contenuti nel precedente art. 11.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale"

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seg. del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

**Art.26**  
**Sistemazione in alloggio di emergenza**

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Gli interventi di cui al presente articolo sono operati nei limiti delle disponibilità di alloggi e delle risorse economiche di bilancio.

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato,
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

La sistemazione avrà luogo con il provvedimento della Giunta Comunale a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento. E su proposta del responsabile dell'ufficio Casa.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma ,non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri.
- c) Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica è calcolata ai sensi dell'art.3 e seg. del presente regolamento.
- d) Salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti introdurre nell'alloggio mobilio ,arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di qualsiasi genere;
- e) Gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di ammissione dell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) Il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dell'alloggio;
- g) L'allontanamento è disposto dal responsabile del servizio anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- h) All'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) Con situazione economica più bassa;
- b) Con minori a carico,
- c) Con anziani a carico;

#### **Art. 27**

#### **Agevolazioni tariffarie per servizi socio-educativi**

Tipologia dei servizi socio-educativi:

- Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo.
- I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati nelle forme rituali.
- I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.
- I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'ISE, l'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione
- In fase di prima applicazione i parametri di reddito potranno essere rivisti anche a cadenza più breve dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione Consiliare Affari Sociali.

#### **Art. 28**

#### **Documentazione dell'ISE**

Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR N. 445/2000, con il modello tipo approvato con DPCM 18/5/2001, con le integrazioni di cui al presente regolamento per quanto attiene alle prestazioni e interventi a carico del bilancio comunale.

#### **Art. 29**

#### **Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

#### **Art. 30**

#### **Decorrenza**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.

*Allegato al Regolamento per la realizzazione di alcuni interventi per la prestazione di servizi in Campo sociale determinazione della misura e dei costi in relazione alla situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate.*

TIPOLOGIE DI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI ECONOMICI	FASCE DI REDDITO ISEE PER LE QUALI SONO AMMESSE ESENZIONI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE.(Art.7 regolamento comunale) Le % indicano le quote a carico dell'utenza		
	Minimo vitale	Soglia di disagio	Oltre
<b>Assistenza domiciliare anziani</b>	0%	30%	100
<b>Inserimento presso asili nido e servizi socio educativi</b> (sul costo del servizio)	30%	50%	100
<b>Soddisfacimento esigenze abitative</b> ( costi per temporanee sistemazioni di emergenza se non fossero disponibili locali di proprietà del Comune ai sensi dell' articolo 27 del regolamento. I contributi sono riferiti al 30% del costo totale e per un periodo massimo di 90 giorni)	0%	50%	100
<b>Aggregazione sociale in centri specializzati convenzionati</b> (E' preso a riferimento il costo totale del servizio)	0%	30%	100
<b>Assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap</b>	0	0	00
<b>Assistenza domiciliare portatori di handicap grave</b>		0%	25
<b>Testi scolastici</b> (E' preso a riferimento il costo totale dei libri di testo solo nel caso in cui vi fossero stati altri contributi erogati da altri enti pubblici e dallo Stato)	0%	30%	100
<b>Mensa scolastica</b> ( E' preso a riferimento il costo totale comprensivo di IVA e di adeguamenti Istat del servizio)	0%	50%	100
<b>Soggiorni climatici per anziani</b> (contributi riferiti al 30% del costo del soggiorno)	25%	60%	100
<b>Pasto e lavanderia anziani a domicilio</b> ( E' preso a riferimento il costo totale comprensivo di IVA e di adeguamenti Istat del servizio)	25%	60%	100
<b>Quote per rette anziani in case di riposo</b> ( è preso a riferimento l'intero costo del "servizio alberghiero"	VEDI REGOLAMENTO		
<b>Quote rette in istituti per minori portatori di handicap</b> (è preso a riferimento l'intero costo)	0%	55%	75
Contributi alle famiglie in stato di bisogno- Sussidi (max. 258 mensili per max. 12 mesi) art.13	258		
Contributi alle famiglie in stato di bisogno- Ausilio finanziario (max. €310 in un esercizio finanziario)	155	155	
Contributi alle famiglie in stato di bisogno- attribuzione di vantaggi economici (max. €181) mensili erogabili anche in forma di buoni alimentari per max. 12 mesi	181	0	

Oggetto: Richiesta ai sensi del regolamento per le prestazioni in campo sociale ed assistenziale.

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

In qualità di:

- diretto interessato
- assistente sociale
- Ente o organizzazione di volontariato
- Tutore o curatore di interessi di persona anziana o inabile
- Altro: \_\_\_\_\_

### CHIEDE

Per il signor \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ residente in Sulmona, via \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Ai sensi del vigente regolamento comunale per le prestazioni in campo sociale ed assistenziale, le prestazioni contrassegnate nella seguente tabella

TIPOLOGIE DI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI ECONOMICI	FASCE DI REDDITO ISEE PER LE QUALI SONO AMMESSE ESENZIONI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE.(Art.7 regolamento comunale) Le % indicano le quote a carico dell'utenza			
	Minimo vitale	Soglia di disagio	Oltre	
<b>Assistenza domiciliare anziani</b>	0%	30%	100	
<b>Inserimento presso asili nido e servizi socio educativi</b> (sul costo del servizio)	30%	50%	100	
<b>Soddisfacimento esigenze abitative</b> ( costi per temporanee sistemazioni di emergenza se non fossero disponibili locali di proprietà del Comune ai sensi dell' articolo 27 del regolamento. I contributi sono riferiti al 30% del costo totale e per un periodo massimo di 90 giorni)	0%	50%	100	
<b>Aggregazione sociale in centri specializzati convenzionati</b> (E' preso a riferimento il costo totale del servizio)	0%	30%	100	
<b>Assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap</b>	0	0	00	
<b>Assistenza domiciliare portatori di handicap grave</b>		0%	25	
<b>Testi scolastici</b> (E' preso a riferimento il costo totale dei libri di testo solo nel caso in cui vi fossero stati altri contributi erogati da altri enti pubblici e dallo Stato)	0%	30%	100	
<b>Mensa scolastica</b> ( E' preso a riferimento il costo totale comprensivo di IVA e di adeguamenti Istat del servizio)	0%	50%	100	
<b>Soggiorni climatici per anziani</b> (contributi riferiti al 30% del costo del soggiorno)	25%	60%	100	
<b>Pasto e lavanderia anziani a domicilio</b> ( E' preso a riferimento il costo totale comprensivo di IVA e di adeguamenti Istat del servizio)	25%	60%	100	
<b>Quote per rette anziani in case di riposo</b> ( è preso a riferimento l'intero costo del "servizio alberghiero"	VEDI REGOLAMENTO			
<b>Quote rette in istituti per minori portatori di handicap</b> (è preso a riferimento l'intero costo)	0%	55%	75	
Contributi alle famiglie in stato di bisogno-Sussidi (max 258 mensili per max 12 mesi) art.13	258			
Contributi alle famiglie in stato di bisogno-Ausilio finanziario (max €310 in un esercizio finanziario)	155	155		
Contributi alle famiglie in stato di bisogno-attribuzione di vantaggi economici (max €181) mensili erogabili anche in forma di buoni alimentari per max 12 mesi	181	0		

Dichiara, oltre alle informazioni contenute nell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che della presente domanda costituisce parte integrale e sostanziale,

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli anche presso Istituti bancari o altri intermediari finanziari, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle responsabilità cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'art.76 del DPR n.445/2000

Di autorizzare il trattamento dei dati personali al fine dell'ottenimento del contributo o della prestazione richiesta ai sensi della Legge 675/1996

Che non esistono altri soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, all'obbligo degli alimenti

Che i soggetti tenuti, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, all'obbligo degli alimenti sono:

---

---

---

---

data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

allegati:

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
- copia del documento di identità